

ROMA 5 aprile 2022

Audizione nell'ambito del disegno di legge di conversione del D.L. 21/2022 (AS 2564)
Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive
Senato della Repubblica





Utilitalia è la Federazione che riunisce circa 450 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee

Addetti complessivi
98.408

VALORE DELLA PRODUZIONE
40 ml/€
UTILI
1,3 ml/€

Percentuale della popolazione servita dalle associate a Utilitalia





Misure in materia di energia

✓ **Contenimento prezzi dei carburanti**

L'articolo 1 rimodula le accise di benzina e gasolio per un periodo di 30 giorni. La misura supporta le imprese che fanno un forte uso di mezzi pesanti (i.e. imprese di servizi ambientali)

— **Sostegno alle imprese per acquisto di EE**

L'articolo 3 introduce un credito di imposta a favore delle imprese con contatori con potenza $\geq 16,5$ kW. Il contributo è però inferiore a quello riconosciuto alle c.d. «*energivore*» (12% vs 25%)

✓ **Aiuto alle imprese per acquisto di gas**

L'articolo 4 introduce un credito di imposta a favore delle imprese che utilizzano gas diverse dalle c.d. «*gasivore*» di cui all'articolo 5 del DL 17/2022 (20%)



Rateizzazione bollette dell'energia ✓

L'articolo 8 prevede la possibilità per le imprese di richiedere ai propri fornitori di energia elettrica e gas di rateizzare i consumi di maggio-giugno 2022. I piani di rateizzazione sono garantiti da SACE

Contributo straordinario contro caro bollette ✗

L'articolo 37 introduce, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo straordinario, al ricorrere di determinate condizioni e con modalità che verranno stabilite dall'Agenzia delle entrate, a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas

Slide di backup

Contributo straordinario contro il caro bollette

- * L'articolo 37 ha introdotto un «**contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario**», al ricorrere di determinate condizioni e con modalità che verranno stabilite dall'Agenzia delle entrate, a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
- * La misura **rischia di penalizzare ingiustamente le imprese del settore** che hanno già pianificato la propria attività anche in termini economico-fiscali, per i seguenti aspetti:
 - **incertezza circa il perimetro applicativo** della norma (rischia di intercettare «voci» che non hanno nulla a che vedere con l'incremento dei prezzi, come variazioni di perimetro, acquisizioni/cessioni, variazione quantitativi/clienti, etc., oltre che essere potenzialmente applicabile anche a società che operano solo marginalmente nel settore *energy* rispetto al settore di *business* prevalente)
 - inspiegabile **esclusione dalla base per il calcolo del contributo** di voci di costo strettamente correlate alla cessione di **commodities** e capaci di misurare l'effettivo incremento «speculativo» di ricchezza
 - **mancata esclusione dal perimetro delle partite relative a business regolati della generazione** (ad es. le unità essenziali contrattualizzate da Terna per la sicurezza del sistema elettrico, che godono di un re-integro dei costi fissi sostenuti oltre al CVR - costo variabile riconosciuto fissato da ARERA – e non del prezzo di mercato)
 - **discutibile scelta dei semestri da raffrontare** - ottobre 2021-marzo 2022 e ottobre 2020-marzo 2021 - che, a causa della pandemia, sono poco rappresentativi della «normalità» o della «straordinarietà» dei profitti
 - **indeducibilità del contributo** ai fini delle imposte sui redditi e **controllo dell'AGCM sui prezzi** dei prodotti energetici e dell'energia
 - **aggravio ulteriore per i produttori di energia da FER, assoggettati anche al meccanismo di compensazione a due vie** di cui all'art. 15-bis del DL 4/2022 (c.d. Sostegni-ter)



Proposte

1. Chiarire il **perimetro di applicazione del contributo**, eliminando dalla base imponibile **elementi che non misurano un effettivo incremento di ricchezza** (cessioni di partecipazioni o di cespiti, proventi finanziari, ecc.) oltre ai **business regolati della generazione**, e **ridefinire i semestri di riferimento**
2. Tener conto anche dei **costi non rilevanti ai fini Iva** (i.e. ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari, ecc.)
3. Consentire la **deducibilità del contributo** ai fini delle imposte dirette
4. **Escludere la «doppia imposizione»** a carico dei produttori di energia da FER
5. **Delimitare puntualmente i poteri di controllo dell'AGCM**

Contenimento dei costi dell'energia elettrica per le imprese idriche

- * L'articolo 3 ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un **credito di imposta del 12% a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** che hanno avuto un incremento significativo dei costi di acquisto di energia elettrica rispetto al 2019
- * L'agevolazione mira a supportare le imprese colpite dall'**eccezionale volatilità dei prezzi dell'energia elettrica** che caratterizza l'attuale periodo storico, ulteriormente aggravata dall'instabilità del contesto geo-strategico
- * La misura riprende quanto già previsto dall'**articolo 4 del DL 17/2022 per le c.d. «energivore»**, ma con una differenza sostanziale: la **misura dell'aiuto** per queste ultime è **pari al 25%**. Tale disparità di trattamento sembra ignorare il fatto che molte delle **imprese escluse dalla definizione di «energivore»** di cui al DL MISE 21 dicembre 2017 **hanno consumi energetici particolarmente elevati**
- * **Uno dei settori maggiormente interessati è quello idrico**, che secondo i dati forniti da Terna presenta consumi energetici pari a circa 6 TWh/anno, ossia il 2% del totale dei consumi nazionali. Anche i consumi per singolo operatore sono rilevanti: da alcune stime, gestioni medio-piccole, nell'ordine dei 100.000 abitanti serviti, possono presentare consumi superiori ad 1 GWh/anno (limite minimo individuato dal DM MISE per rientrare tra le «energivore»)
- * E' quindi necessario un **intervento urgente per sostenere adeguatamente le imprese del settore idrico**. Molti gestori, infatti, segnalano che il contributo previsto dall'articolo 3 in parola non risulta sufficiente a prevenire situazioni di sofferenza finanziaria



Proposte

Elevare al 25% la percentuale del credito di imposta di cui all'articolo 3 del DL **per le imprese idriche**

Grazie.

